

**CORTE COSTITUZIONALE**

SERVIZIO STUDI

**Area di diritto comparato**

**APPUNTO SU ALCUNI PROFILI  
DI *DIGITAL JUSTICE***

*a cura di P. Passaglia*

*con contributi di*

E. Caterina

G. Delledonne

R. Felicetti

A. Giannaccari

C. Guerrero Picó

maggio 2024



**APPUNTO SU ALCUNI PROFILI  
DI *DIGITAL JUSTICE***



## INDICE

<b>Francia.....</b>	<b>7</b>
1. Il processo telematico: le fonti rilevanti .....	7
1.1. Digitalizzazione e processo civile.....	7
1.2. Digitalizzazione e processo penale.....	8
1.3. La digitalizzazione delle prove .....	9
2. La giustizia predittiva: un tentativo di definizione.....	10
2.1. Decisioni giurisdizionali e open data: gli ambiti di applicazione.....	11
2.2. I rischi legati alla profilazione del giudice.....	12
2.3. La giustizia automatizzata .....	13
<b>Germania.....</b>	<b>15</b>
1. La digitalizzazione dei procedimenti giudiziari .....	15
2. L'impiego di sistemi di IA nell'amministrazione della giustizia.....	17
3. La sentenza del Tribunale costituzionale federale del 16 febbraio 2023 (1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20) .....	18
<b>Regno Unito .....</b>	<b>21</b>
1. Inquadramento generale .....	21
2. La digitalizzazione della giustizia .....	22
2.1. Il processo civile .....	22
2.2. Il processo penale .....	23
2.3. Le controversie in materia di contravvenzioni stradali: il Traffic Penalty Tribunal.....	24
2.4. La proposta per un regime di Online Dispute Resolution.....	25
3. Nuove tecnologie e giustizia oltre la dematerializzazione: prime applicazioni e problematiche.....	27
3.1. La Predictive Policing e l'Offender Assessment System.....	27

3.2. <i>Il Predictive Coding</i> .....	29
3.3. <i>L'utilizzo della tecnologia per la redazione degli atti di parte</i> .....	30
4. La recente Guidance for Judicial Office Holders on Use of Artificial Intelligence .....	31
<b>Spagna .....</b>	<b>33</b>
1. Il processo telematico .....	33
1.1. <i>Brevi cenni sull'evoluzione della disciplina del processo telematico</i> .....	33
1.2. <i>La generalizzazione del processo telematico ad opera del regio decreto-legge n. 6/2023</i> .....	34
2. Intelligenza artificiale e giustizia predittiva .....	35
3. Le « <i>actuaciones asistidas</i> » nel regio decreto-legge n. 6/2023.....	36
<b>Stati Uniti .....</b>	<b>39</b>
1. Il processo telematico .....	39
2. La giustizia «predittiva» e «preventiva» .....	41
2.1. <i>I risk assessment tools</i> .....	41
2.2. <i>La Corte Suprema del Wisconsin: il caso Loomis e il software «COMPAS»</i> .....	43

# FRANCIA

di Giacomo Delledonne

## 1. Il processo telematico: le fonti rilevanti

La legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 (legge di programmazione 2018-2022 e di riforma della giustizia) ha dato un forte impulso alla digitalizzazione della giustizia, in corso già da oltre un decennio, con l'obiettivo di «consentire a tutti gli utenti di gestire in linea i loro procedimenti e le loro iniziative, e per consentire ai magistrati e ai funzionari ministeriali di beneficiare di applicazioni e strumenti di lavoro idonei, riducendo i compiti ripetitivi e con ridotto valore aggiunto»<sup>1</sup>. La legge ha avviato un percorso di generalizzazione delle comunicazioni elettroniche e della gestione *online* dei procedimenti giurisdizionali.

### 1.1. Digitalizzazione e processo civile

Il Ministero della Giustizia ha lanciato il progetto PORTALIS, il cui obiettivo è la dematerializzazione del processo civile dal momento in cui ci si rivolge al giudice fino alla notifica della decisione. Spicca, da questo punto di vista, il varo di un *Portail du justiciable*, grazie al quale le persone fisiche possono informarsi in qualsiasi momento sullo stato di avanzamento dei loro procedimenti e consultare gli atti emessi dalla cancelleria. All'interno del portale ciascun utente dispone di uno spazio riservato sicuro, a cui può accedere dopo essersi autenticato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (<https://www.justice.fr>).

A tale proposito, gli artt. 748-1 e 748-2 del Codice di procedura civile prevedono che gli invii e le notifiche degli atti processuali e delle copie delle decisioni munite di formula esecutiva possano essere effettuati per via elettronica, a condizione che

---

<sup>1</sup> Il testo della legge è disponibile all'indirizzo [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article\\_jo/JORFARTI000038261664](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038261664).

il destinatario vi abbia espressamente acconsentito. Il ricorso a mezzi elettronici non pregiudica il diritto delle parti interessate di chiedere il rilascio delle decisioni giurisdizionali munite di formula esecutiva in formato cartaceo (art. 748-5). L'art. 748-8 prevede che il cancelliere possa inviare avvisi, convocazioni e ricevute per via elettronica, «a condizione che la parte abbia preliminarmente acconsentito». Nella dichiarazione con cui presta il suo consenso, la parte riporta indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare, impegnandosi a segnalare qualsiasi successiva modifica dei suoi recapiti. La parte riceve notizia di ogni nuova comunicazione con un avviso, trasmesso mediante posta elettronica, che indica da quando saranno disponibili i materiali. Le disposizioni codicistiche specificano, infine, che questi strumenti tecnici devono garantire – in condizioni stabilite con decreto ministeriale<sup>2</sup> – l'affidabilità dell'identificazione delle parti, l'integrità dei documenti trasmessi, la sicurezza e la riservatezza degli scambi di comunicazioni e la conservazione delle trasmissioni già effettuate; esse devono consentire, inoltre, di stabilire con certezza la data d'invio dei documenti e quella in cui sono stati messi a disposizione del destinatario o questi li ha ricevuti.

## 1.2. Digitalizzazione e processo penale

Un progetto, denominato *Procédure pénale numérique* (PPN), è stato avviato dal Ministero anche in ambito penale. L'obiettivo è dematerializzare tutte le fasi del processo penale, coinvolgendo tutti gli attori: agenti di polizia e gendarmi, magistrati, cancellieri, avvocati, burocrazia giudiziaria, associazioni di aiuto alle vittime, ecc. Da ciò discende la necessità di una stretta interazione fra l'amministrazione giudiziaria e quella del Ministero dell'Interno: il fascicolo digitale, infatti, viene creato da funzionari della Polizia nazionale o della *Gendarmerie nationale* quando sono in corso le indagini. Sul piano normativo, la già citata legge n. 2019-222 ha rappresentato un punto di svolta perché ha attribuito valore giuridico a documenti e atti dematerializzati, che possono ormai sostituirsi a tutti gli effetti agli atti cartacei (art. 801-1 del Codice di procedura penale). La differenza con le sperimentazioni precedenti è che in questo caso non vengono digitalizzati singoli documenti, ma il procedimento si svolge fin dall'inizio in un ambiente *nativamente* digitale<sup>3</sup>. Come con PORTALIS, le persone coinvolte in un

---

<sup>2</sup> Si veda, a questo proposito, l'*arrêté* del Guardasigilli e Ministro della Giustizia datato 6 maggio 2019 (il cui testo, nella versione attualmente vigente, è reperibile all'indirizzo <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039392083/2024-05-02/>).

<sup>3</sup> Cfr. T. SCHERER, *La police judiciaire et l'avènement de la procédure pénale numérique*, in *Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux*, n. 21, 2023, p. 126.



procedimento penale avranno la possibilità di accedere *online* a tutte le informazioni che le riguardano e di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento del caso. Stando a un comunicato-stampa ministeriale del novembre 2023<sup>4</sup>, il processo penale digitale è ormai applicato in tutti i procedimenti *correctionnels*<sup>5</sup> in 55 uffici giudiziari di primo grado (*Tribunaux judiciaires*).

Come nel processo civile, l'art. 803-1 del Codice di procedura penale permette di fare ricorso a strumenti elettronici per l'invio di avvisi, convocazioni e documenti, a condizione che la persona interessata vi abbia preliminarmente consentito con apposita dichiarazione, raccolta nel corso del procedimento. Nel fascicolo, in ogni caso, si conserva traccia scritta dell'invio di materiale in formato elettronico.

Più di recente, sono state avviate nuove sperimentazioni, come la possibilità di sporgere querela in videoconferenza oppure *online*, in modalità completamente dematerializzata. Per favorire l'estensione della PPN a tutti gli uffici giudiziari di Francia entro la fine del 2025, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno si sono dotati di una direzione comune.

### 1.3. La digitalizzazione delle prove

La nozione di prova digitale non è definita a livello legislativo<sup>6</sup>. Si tratta, secondo la dottrina, di una categoria eterogenea, nella quale rientrano sia prove classiche digitalizzate – come fotografie o videoregistrazioni, che in precedenza venivano raccolte in forma analogica – sia procedimenti innovativi, come il ricorso alla geolocalizzazione per localizzare una persona, in cui «il mezzo di prova è identico. Indica dove si trova una persona in un dato momento. Il ragionamento è lo stesso per la posta elettronica (che altro non è che corrispondenza), per l'identikit genetico (che ha stessa funzione dell'identikit disegnato), ecc.»<sup>7</sup>. Le prove digitali vengono acquisite dalle forze di polizia, ma possono essere prodotte dalle parti o da terzi nel

---

<sup>4</sup> Reperibile all'indirizzo <https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiqués-de-presse/nouvelle-etape-pour-procedure-penale-numerique>.

<sup>5</sup> Rientrano nella competenza del *Tribunal correctionnel*, sezione specializzata del *Tribunal judiciaire*, i *délits*, reati puniti con la reclusione o con una multa uguale o superiore a 3.750 euro (art. 381 del Codice di procedura penale). I *délits* costituiscono una categoria intermedia fra le contravvenzioni e i più gravi *crimes*.

<sup>6</sup> Cfr. A. MORNET, *Vers un droit commun de la preuve numérique?*, in *La lettre juridique*, n. 937, 9 marzo 2023, su <https://www.lexbase.fr/article-juridique/93798191-focus-vers-un-droit-commun-de-la-preuve-numerique-2ao>.

<sup>7</sup> É. VERGÈS, *La preuve numérique, entre continuité et changement du paradigme*, in *Justice actualités*, n. 21, 2019, p. 2.

corso del procedimento: è il caso, ad esempio, delle videoregistrazioni in possesso dei Comuni.

Sul piano delle regole, le prove digitali non pongono questioni differenti da quelle che investono le prove tradizionali, tanto che la *Cour de cassation* in varie occasioni ha riaffermato l'esistenza di principi generali in materia di prove desumibili dall'ordinamento giuridico. Rientrano fra tali principi il diritto al rispetto della vita privata, il carattere non sleale del procedimento di acquisizione dei mezzi di prova e il principio del contraddittorio<sup>8</sup>. La principale eccezione all'idea della continuità è data da quelle prove che costituiscono «il risultato di un processo tecnologico invisibile o non intellegibile»: è il caso della firma elettronica, «successione di cifre o di simboli che non hanno un significato immediato»<sup>9</sup>. A questo proposito, la dottrina ha lamentato un certo immobilismo del legislatore francese a oltre vent'anni dalla legge n. 2000-230 del 13 marzo 2000, che ha introdotto per la firma elettronica una presunzione di affidabilità, con la possibilità di opporla al suo autore. A oggi, l'ordinamento non offre risposte per situazioni in cui un individuo contesti questa presunzione di affidabilità<sup>10</sup>.

## 2. La giustizia predittiva: un tentativo di definizione

Nell'ordinamento francese, è possibile individuare un punto di partenza per la riflessione contemporanea sulla giustizia predittiva: si tratta della legge n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016 (legge per una Repubblica digitale). In assenza di definizioni legislative, la dottrina ha cercato di enucleare il perimetro e le implicazioni di questo fenomeno. È rivelatore della presenza di importanti dubbi e dissensi il fatto che sia stato altresì proposto l'uso di formule alternative, quali «giustizia prevedibile»<sup>11</sup> e «predizione giudiziaria per mezzo di algoritmi»<sup>12</sup>. Per evitare di suscitare l'impressione di una sopravvalutazione del ruolo dell'intelligenza artificiale, in un parere del 2022 la Commissione consultiva nazionale per i diritti dell'uomo (*Commission nationale consultative des droits de*

---

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Cfr. J.-M. BRIGANT, *Les risques accentués d'une justice pénale prédictive*, in *Archives de philosophie du droit*, n. 60, 2018, p. 239 s.

<sup>12</sup> Così A. COLETTA, *La prédiction judiciaire par les algorithmes*, tesi di dottorato difesa presso l'Université de Nîmes, 2021, disponibile all'indirizzo <https://inria.hal.science/tel-03545971/>.

*l'homme*) ha invitato a ragionare di «sistemi algoritmici di aiuto alla decisione [giurisdizionale]»<sup>13</sup>.

Se dalle formule definitorie si passa al loro contenuto, anche in questo caso è inevitabile notare qualche incertezza. La giustizia predittiva viene definita come un insieme di strumenti di analisi della giurisprudenza e degli atti di parte, basata sul ricorso a banche dati e ad algoritmi di ordinamento. Adoperando tali strumenti, si mira a formulare previsioni sulla giurisprudenza futura oppure, in modo più mirato, sul probabile esito di una specifica controversia. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è funzionale a prevedere il contenuto – ed eventualmente gli argomenti – della decisione del giudice; ciò non significa, però, che la decisione *in quanto tale* venga delegata all'intelligenza artificiale<sup>14</sup>. Si è detto che la Commissione consultiva nazionale per i diritti dell'uomo ha suggerito l'uso della locuzione «sistemi algoritmici di aiuto alla decisione»: secondo un orientamento condivisibile, l'aiuto offerto da questi sistemi è rivolto non tanto al giudice, quanto alle parti e ai loro avvocati, che possono così disporre di dati attendibili sulle probabilità di successo di determinate richieste e degli argomenti che possono venire mobilitati per sostenerle<sup>15</sup>. Secondo l'ex Vicepresidente del *Conseil d'État* Jean-Marc Sauvé, tutto ciò contribuirebbe ad accrescere la fiducia nella giustizia, «poiché le decisioni potranno essere depurate della loro componente di imponderabilità e i giudici saranno liberati da compiti ripetitivi o meno complessi, il tutto a vantaggio di una giustizia più rapida, sicura ed efficace»<sup>16</sup>.

## 2.1. Decisioni giurisdizionali e *open data*: gli ambiti di applicazione

Gli artt. 20 e 21 della legge per una Repubblica digitale prevedono che le decisioni dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi vengano messe a disposizione del pubblico a titolo gratuito, nel rispetto della vita privata delle persone interessate. Prima che ciò avvenga, è necessario procedere a un'analisi del

---

<sup>13</sup> Commissione consultiva nazionale per i diritti dell'uomo, parere relativo all'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti fondamentali (A – 2022 - 6), su <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593731>.

<sup>14</sup> In questo senso, la giustizia predittiva *quantitativa* si differenzia dalla giustizia predittiva *cognitiva*, in cui il caso viene deciso da una macchina «secondo un ragionamento umano sviluppato dall'intelligenza artificiale. In questo caso, la giustizia predittiva si sostituisce all'uomo, provocando la nascita di un “giudice-robot”» (M.-C. LASSERRE, *L'intelligence artificielle au service du droit: la justice prédictive, la justice du futur?*, in *Les Petites Affiches*, 30 giugno 2017, p. 6 ss.),

<sup>15</sup> E. GINDRE, M. CHAMBON, *L'intelligence artificielle et l'administration de la justice: la police et la justice prédictives – Perspectives françaises*, in *e-Revue internationale de droit pénal*, n. 2/2023, p. 26 s. (su <https://www.penal.org/en/2023-2>).

<sup>16</sup> Citato in J.-M. BRIGANT, *Les risques accentués d'une justice pénale prédictive*, cit., p. 238.

rischio di identificare le persone coinvolte. Trovano applicazione, in ogni caso, i principi desumibili dalla legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 (*loi informatique et libertés*), a cominciare da quelli enunciati all'art. 1: «L'informatica deve essere al servizio di ogni cittadino. Il suo sviluppo deve avvenire nell'ambito della cooperazione internazionale. Non può arrecare pregiudizio all'identità umana, ai diritti dell'uomo, alla vita privata, alle libertà individuali o pubbliche».

In linea generale, il terreno di elezione della giustizia digitale è quello del processo civile, dal diritto della famiglia al diritto dei contratti, fino alla responsabilità civile. Sul fronte del diritto penale, invece, le cautele sono maggiori, e soltanto le decisioni della *Chambre criminelle* della *Cour de cassation* sono state sistematicamente poste a disposizione del pubblico<sup>17</sup>.

Sulla base di questa massa di dati, le *legaltechs* offrono servizi agli avvocati e alle imprese. Si tratta, in buona sostanza, di motori di ricerca che possono essere usati per analizzare documenti giuridici – ad esempio, gli atti prodotti dalla controparte – o per stimare l'ammontare di un risarcimento. Per questi fini, il motore di ricerca è affiancato da modelli matematici o statistici elaborati sulla base di un gran numero di decisioni giurisdizionali<sup>18</sup>.

## 2.2. I rischi legati alla profilazione del giudice

Le sperimentazioni di giustizia predittiva in ambito penale si sono scontrate con la necessità di tenere conto di diverse questioni delicate. Gli articoli di dottrina si riferiscono della vicenda dell'*app* Supra Legem, riconducibile alla casa editrice Dalloz. Supra Legem è stata lanciata nel 2016 e utilizzava l'intelligenza artificiale per analizzare pronunce dei giudici amministrativi e formulare previsioni sul possibile esito di un ricorso. Tra gli elementi rilevanti per questa attività predittiva rientravano l'oggetto del ricorso, la natura del ricorrente, la natura della controparte e gli orientamenti di ciascun giudice-persona fisica. In un secondo momento è stata evocata la possibilità di estendere l'uso di questi strumenti anche al processo penale. Di lì a poco, però, il sito non è stato più accessibile<sup>19</sup>.

Con la legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 (legge di programmazione 2018-2022 e di riforma della giustizia), il legislatore è intervenuto per disciplinare gli algoritmi che attingono agli *open data*. L'art. 33 della legge n. 2019-222 modifica

---

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 242.

<sup>18</sup> E. GINDRE, M. CHAMBON, *L'intelligence artificielle et l'administration de la justice*, cit., p. 30 s.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 31.

gli artt. L10 e L741-4 del Codice della giustizia amministrativa e l'art. 111-13 del Codice dell'organizzazione giudiziaria, vietando il riutilizzo dei dati identificativi dei giudici e dei cancellieri, nella misura in cui ciò consente di «valutare, analizzare, comparare o prevedere le loro pratiche professionali, reali o presunte». A questo divieto si accompagna la previsione di sanzioni penali.

### **2.3. La giustizia automatizzata**

Una forma di giustizia automatizzata è da tempo attiva nell'ambito della sicurezza stradale. La legge n. 2003-495 del 12 giugno 2003 ha introdotto un controllo radar automatico e il rilascio automatico di multe da parte dell'Agenzia nazionale per il trattamento automatizzato delle infrazioni (*Agence nationale du traitement automatisé des infractions*, ANTAI). Fra il 2019 e il 2020 è stato incorporato nei radar automatici IA Flash, uno strumento sviluppato grazie all'intelligenza artificiale. Grazie a IA Flash, dovrebbe essere possibile porre rimedio a una situazione patologica, lamentata da tempo, in cui quasi 10.000 automobilisti ricevono un avviso di contravvenzione pur non avendo commesso la violazione delle norme in materia di sicurezza stradale che viene loro contestata. In molti casi ciò deriva dalla contraffazione della targa di immatricolazione. L'intelligenza artificiale, raffrontando il numero di targa, col modello di autovettura che risulta associato a esso, permette di evitare l'invio di avvisi di contravvenzione ad automobilisti che non hanno commesso alcuna violazione delle norme<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Informazioni sono reperibili all'indirizzo <https://www.eig.numerique.gouv.fr/defis/ia-flash/>.



# GERMANIA

di Edoardo Caterina

## 1. La digitalizzazione dei procedimenti giudiziari

In Germania il processo telematico è entrato gradualmente in funzione negli ultimi anni. Nel 2018 è entrato in vigore il regolamento sul processo telematico, la *Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung* (ERVV)<sup>1</sup>, e sono state introdotte numerose disposizioni processuali che prevedono e regolano il deposito in forma telematica di ogni tipo di atto o documento relativo a un procedimento giudiziario. Si fa riferimento, in primo luogo, ai §§ 130a ss. del Codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung* – ZPO) e ai §§ 32 ss. del Codice di procedura penale (*Strafprozeßordnung* – StPO). Nell’ambito del processo civile, con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2022, del § 130d ZPO, gli avvocati e le pubbliche amministrazioni sono obbligati al deposito telematico di atti e documenti servendosi del *besonderes elektronisches Anwaltspostfach* (beA), la speciale posta elettronica certificata impiegata nei procedimenti giudiziari. Tale regola si applica anche nei procedimenti davanti ai giudici amministrativi, tributari, del lavoro e della previdenza sociale, grazie ad analoghe disposizioni inserite nei vari ordinamenti processuali. Per il processo penale, l’obbligo di deposito elettronico degli atti è invece derogabile, ai sensi del § 32d StPO, in caso di temporanea impossibilità dovuta a motivi tecnici.

Il Tribunale costituzionale federale è rimasto a lungo l’unico organo giudiziario tedesco presso il quale non era possibile il deposito telematico di atti e documenti. Tale possibilità è stata introdotta solo con la decima legge di revisione della legge sul Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz* –

---

<sup>1</sup> Consultabile online al seguente link: <https://www.gesetze-im-internet.de/ervv/>.

BVerfGG) del 12 aprile 2024 (BGBl. I, 121)<sup>2</sup>. Ora i nuovi §§ 23a ss. BVerfGG regolano nel dettaglio il processo costituzionale telematico consentendo, ma non imponendo, la trasmissione elettronica di atti e documenti.

La possibilità per parti, consulenti tecnici e difensori di partecipare alle udienze tramite piattaforme di videoconferenza è prevista dal § 128a ZPO fin dal 2002 (la disposizione è stata di seguito modificata numerose volte). È attualmente in corso di esame una legge di revisione del § 128a ZPO che mira ad ampliare significativamente il ricorso a tecniche di videoconferenza per lo svolgimento di udienze civili, consentendo che le udienze si svolgano anche in modalità del tutto virtuale (e cioè anche con i giudici collegati da remoto) e stabilendo che la modalità virtuale debba essere adottata se le parti lo richiedono<sup>3</sup>. Il progetto di legge era già stato approvato dal *Bundestag* nel novembre del 2023, ma non ha trovato una maggioranza al *Bundesrat* ed è stato quindi deferito al Comitato di conciliazione, il *Vermittlungsausschuss*. I governi dei *Länder* hanno espresso in particolare riserve riguardo alla compromissione del principio di pubblicità delle udienze e alla limitazione della capacità di gestione dell'andamento del processo da parte del presidente del collegio (nel momento in cui gli verrebbe in sostanza sottratta la possibilità di decidere circa lo svolgimento delle udienze in videoconferenza).

Stessa sorte è toccata anche all'altra legge approvata dal *Bundestag* assieme alla revisione del § 128a ZPO, la legge sulla documentazione digitale del dibattimento nel processo penale (*Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz – DokHVG*)<sup>4</sup>. Questa legge prevede la trascrizione automatica dei contenuti dei dibattimenti e la possibilità di una loro videoregistrazione. I governi dei *Länder* hanno sollevato numerose perplessità sia per via del notevole dispendio di risorse finanziarie richiesto da tale misura, sia in relazione all'esigenza di tutelare le vittime dei reati che compaiono in dibattimento.

---

<sup>2</sup> La legge, appena pubblicata in gazzetta ufficiale, può essere letta al seguente *link*: [https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2023\\_Einfuehrung\\_elektr\\_Rechtsverkehr\\_BVerfG.html](https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2023_Einfuehrung_elektr_Rechtsverkehr_BVerfG.html).

<sup>3</sup> Il progetto di legge può essere letto al seguente *link*: <https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008095.pdf>.

<sup>4</sup> Il progetto di legge può essere letto al seguente *link*: <https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008096.pdf>.



## 2. L'impiego di sistemi di IA nell'amministrazione della giustizia

Nella giustizia civile tedesca si sono avute alcune esperienze significative di impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nell'ambito della gestione di azioni di classe e di altri procedimenti collettivi o seriali<sup>5</sup>.

La prima sperimentazione è stata fatta in seguito alle vicende dello scandalo sulle emissioni (c.d. *Dieseltgate*), che ha provocato l'instaurazione di migliaia di liti tra i consumatori e le case automobilistiche coinvolte<sup>6</sup>. Per far fronte alla situazione, che rischiava di congestionare l'amministrazione della giustizia, sono stati impiegati sistemi di IA per classificare i ricorsi presentati raggruppando insieme quelli dai contenuti analoghi. In particolare, la corte d'appello (*Oberlandesgericht- OLG*) di Stoccarda, davanti alla quale pendevano oltre 13mila ricorsi in appello, a partire dal novembre 2022 ha utilizzato un sistema di IA che è stato chiamato OLGA (abbreviazione di *Oberlandesgerichtsassistent*). OLGA esamina la sentenza di primo grado, il ricorso e gli altri atti del fascicolo e li analizza usando parametri di ricerca precedentemente definiti dal giudice, come ad es. il tipo di veicolo e di motore, il chilometraggio o il prezzo di acquisto. In tal modo possono essere subito inquadrati i fatti del caso all'interno delle varie casistiche giurisprudenziali elaborate, senza che i giudici siano costretti a leggere preliminarmente tutti i ricorsi (che spesso superano le cento pagine). OLGA è inoltre in grado di inserire i dati presenti nei ricorsi nei campi dei modelli di sentenze già predisposti.

Progetti simili sono in corso di sperimentazione al tribunale (*Landgericht*) di Kiel, dove si sta testando un sistema di IA in grado di esaminare controversie in materia di aumento dei premi delle assicurazioni sanitarie, e alla pretura

---

<sup>5</sup> Su queste esperienze, v. H. ZANDER, *Mit KI gegen den Aktenstau*, in *Anwaltsblatt*, 30.04.2024, <https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/themen/markt-chancen/ki-projekte-justiz>; L. PFLEGER, *Was kann KI an den Zivil-gerichten?*, in *LTO – Legal Tribune Online*, 14.07.2023, <https://www.lto.de/recht/justiz/j/justiz-ki-kuenstliche-intelligenz-e-akte-digitalisierung-zivilgerichte/>.

In generale, sui limiti e sulle possibilità dell'impiego dell'IA nei procedimenti giudiziari in Germania, si veda il rapporto del gruppo di lavoro istituito dalle corti d'appello di Norimberga e di Celle, cui hanno preso parte giudici di 17 corti superiori: *Einsatz von KI und algorithmischen Systemen in der Justiz. Grundlagenpapier zur 74. Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs vom 23. bis 25. Mai 2022 in Rostock*, online: [https://oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/download/184478/Grundlagenpapier\\_der\\_Arbeitsgruppe\\_zum\\_Einsatz\\_von\\_KI\\_und\\_algorithmischen\\_Systemen\\_in\\_der\\_Justiz.pdf](https://oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/download/184478/Grundlagenpapier_der_Arbeitsgruppe_zum_Einsatz_von_KI_und_algorithmischen_Systemen_in_der_Justiz.pdf).

<sup>6</sup> Cfr. *Dieseltklagen-Flut: Künstliche Intelligenz soll Richter am OLG Stuttgart entlasten*, in *Beck-aktuell*, 24.10.2022, <https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/dieseltklagen-flut-kuenstliche-intelligenz-soll-richter-am-olg-stuttgart-entlasten>.

(*Amtsgericht*) di Francoforte, dove invece la sperimentazione riguarda i procedimenti relativi alle compensazioni pecuniarie richieste dai passeggeri nei confronti delle compagnie aeree (il sistema è stato chiamato FRAUKE – *Frankfurter Urteils-Konfigurator Elektronisch*). In entrambi i casi i sistemi non si limitano a estrapolare i dati degli atti giudiziari e a classificarli secondo parametri predefiniti, ma forniscono anche suggerimenti circa la risoluzione dei casi.

Ulteriori possibili impegni dell'IA riguardano l'anonimizzazione degli atti giudiziari (un sistema di IA con questa finalità sta venendo sviluppato in Baviera). I *Länder* Renania Settentrionale-Vestfalia e Baviera hanno infine annunciato di volere sviluppare e testare un modello linguistico generativo specificamente pensato per le esigenze del sistema giudiziario (un "ChatGPT" giudiziario)<sup>7</sup>.

Molto più limitate invece, per evidenti ragioni, sono le applicazioni che si sono avute nei procedimenti penali<sup>8</sup>. Si segnala tuttavia lo sviluppo, in fase di studio, di sistemi di IA concepiti per elaborare proposte di commisurazione della pena, sulla base dell'analisi dei precedenti inseriti nella banca dati<sup>9</sup>.

### **3. La sentenza del Tribunale costituzionale federale del 16 febbraio 2023 (1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20)**

Occorre da ultimo segnalare l'importante sentenza del Tribunale costituzionale federale del 16 febbraio 2023, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza dei *Länder* Assia e Amburgo che consentivano l'analisi automatizzata di dati personali ai fini della prevenzione di reati<sup>10</sup>. Con questa pronuncia i giudici costituzionali hanno infatti

---

<sup>7</sup> Si legga il comunicato stampa del 26.05.2023 del governo del *Land* Renania Settentrionale-Vestfalia: <https://www.land.nrw/pressemitteilung/einsatz-kuenstlicher-intelligenz-der-justiz-nordrhein-westfalen-und-bayern>

<sup>8</sup> Cfr. J. SPRENGER, D. BRODOWSKI, 'Predictive policing', 'Predictive Justice', and the use of 'Artificial Intelligence' in the Administration of Criminal Justice in Germany, in *e-Revue Internationale de Droit Pénal*, 2023, 31 ss.; nello stesso contributo si dà però ampiamente conto dell'impiego di sistemi di IA nelle attività di polizia giudiziarie e di pubblica sicurezza.

<sup>9</sup> Cfr. *ivi*, 35 s.

<sup>10</sup> BVerfG, *Urteil des Ersten Senats vom 16. Februar 2023*, online: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/02/rs20230216\\_Ibvr154719.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/02/rs20230216_Ibvr154719.html); La sentenza si trova tradotta anche in lingua inglese: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2023/02/rs20230216\\_1bvr154719en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2023/02/rs20230216_1bvr154719en.html); in italiano si veda invece la segnalazione a cura dell'Area di Diritto comparato del 17 febbraio 2023 (con traduzione italiana delle massime della sentenza): [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni\\_corrente/Segnalazioni\\_1676649778745.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1676649778745.pdf)

anche affrontato le problematiche legate all'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito di indagini svolte dalle autorità di polizia giudiziaria. Il Tribunale ha affermato che il ricorso all'analisi automatizzata dei dati archiviati in possesso dell'autorità di polizia è costituzionalmente legittimo solo ove serva alla prevenzione di determinati reati e il legislatore abbia definito in modo sufficientemente preciso i presupposti che giustifichino tale misura fortemente limitativa dei diritti fondamentali. Deve sussistere in particolare un pericolo "concretizzato" (*konkretisierte Gefahr*) per beni giuridici "di particolare rilievo". Infatti, il Tribunale ha riconosciuto che l'analisi automatizzata dei dati può costituire di per sé una misura fortemente incisiva sul diritto all'autodeterminazione informativa, da sottoporre in quanto tale a uno scrutinio di proporzionalità in senso stretto. Il grado di incisività è determinato in concreto da come la legge disciplina i presupposti per il ricorso a tali misure e ne delimita le modalità di impiego. Nel caso di specie, le disposizioni delle leggi in questione contenevano una autorizzazione talmente lata da consentire alla polizia di generare "con un click" profili completi di singole persone, gruppi e cerchie sociali, sottoponendo così a sorveglianza anche individui non direttamente coinvolti nelle indagini; esse non definivano né la tipologia né il volume dei dati né i metodi di elaborazione utilizzabili, permettendo così anche l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale ad apprendimento automatico per pratiche di "polizia predittiva" (*predictive policing*).



# REGNO UNITO

di Raffaele Felicetti

## 1. Inquadramento generale

Il tema della *Digital Justice* appare di particolare rilievo nell'ordinamento britannico. Da un lato, infatti, il processo di digitalizzazione giudiziaria nel Regno Unito si sta traducendo in una sempre più diffusa dematerializzazione degli atti e dei documenti tradizionalmente cartacei<sup>1</sup>, anche in un'ottica di modernizzazione di corti e tribunali, anche in linea con gli obiettivi della *HMCTS Reform Strategy* delineata nella *Digital Strategy 2025* del *Ministry of Justice*<sup>2</sup>. Una tendenza peraltro rafforzata, al di fuori dei circuiti giudiziari (civili e penali) tradizionali, dall'esperienza del *Traffic Penalty Tribunal*. Dall'altro lato, nella prassi dell'ordinamento sono iniziate a emergere anche forme “innovative” di applicazione delle nuove tecnologie alla giustizia che, se certamente ancora lontane dall'idea di un processo algoritmico e dall'introduzione di forme di veri e propri processi decisionali alternativi, sembrano però non limitarsi a un mero processo di dematerializzazione degli atti<sup>3</sup>.

Una duplice tendenza, quindi, che sembra richiamare quella cui ha fatto riferimento il Right Hon. Sir Geoffrey Vos, *Master of the Rolls e Head of Civil Justice in England and Wales*, nel suo discorso su *The Future for Dispute Resolution: Horizon Scanning*, in cui se per un verso affermava che “[t]here will be no more paper in the county courts”<sup>4</sup>, dall'altro si interrogava sulla misura in cui

---

<sup>1</sup> Si v. il par. 2.

<sup>2</sup> MINISTRY OF JUSTICE, *Digital Strategy 2025*, 8 aprile 2022, reperibile all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/publications/ministry-of-justice-digital-strategy-2025/ministry-of-justice-digital-strategy-2025>.

<sup>3</sup> Su tali profili ci si sofferma nel par. 3.

<sup>4</sup> RT HON SIR GEOFFREY VOS, *The Future for Dispute Resolution: Horizon Scanning*, Sir Brian Neill Lecture 2022, *The Society of Computers and Law*, 2022, consultabile all'indirizzo

l'intelligenza artificiale “*can or should be used in the digital dispute resolution process*”<sup>5</sup>.

## 2. La digitalizzazione della giustizia

L'ordinamento ha da tempo intrapreso un percorso di digitalizzazione della giustizia che ha contribuito a introdurre elementi, quantomeno parziali, di dematerializzazione tanto nel processo civile, quanto in quello penale.

### 2.1. Il processo civile

La giustizia civile offre diversi esempi di digitalizzazione dei processi e di dematerializzazione degli atti e dei documenti. Anzi tutto, occorre evidenziare che, in molti casi, è possibile avviare un processo civile direttamente attraverso mezzi elettronici. Il processo civile ha, di regola, avvio attraverso l'invio di una richiesta dell'attore alla corte competente, con il primo che chiede alla seconda l'emissione del c.d. *claim form*, atto – questo – che dà avvio al processo. In molti casi, questa richiesta può essere redatta direttamente in formato elettronico, in deroga quindi alla regola generale che prevede l'invio di una richiesta cartacea<sup>6</sup>. Le *Civil Procedure Rules*<sup>7</sup>, infatti, hanno da tempo previsto la possibilità di adottare una *Practice Direction* – indicazioni con cui le Corti regolano aspetti di dettaglio del processo – che consenta o imponga agli attori di richiedere l'emissione del *claim form* in formato elettronico. Tale opzione è stata esercitata con la *Practice Direction 7C*, che ha introdotto un regime elettronico di avvio del processo (c.d. *Money Claim Online*) applicabile solamente ai casi in cui (i) l'unico rimedio chiesto dall'attore consista nel pagamento in suo favore di una somma di danaro, e (ii) la somma richiesta sia inferiore a 100.000 sterline (esclusi costi e interessi)<sup>8</sup>.

---

<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/03/MR-to-SCL-Sir-Brain-Neill-Lecture-2022-The-Future-for-Dispute-Resolution-Horizon-Scannings-.pdf>, p. 3.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>6</sup> Il *claim form* è disponibile *online* all'indirizzo [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65eb13af62ff489bab87b36d/N1\\_0622\\_save.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65eb13af62ff489bab87b36d/N1_0622_save.pdf).

<sup>7</sup> Cfr. la *Rule 7.12*. Il testo delle *Civil Procedure Rules* è consultabile *online* all'indirizzo <https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/3132/contents>.

<sup>8</sup> Cfr. la *Practice Direction 7C*, il cui testo è reperibile *online* all'indirizzo [https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part07/pd\\_part07e](https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part07/pd_part07e). Ulteriori informazioni sul *Money Claim Online* sono rinvenibili *online* all'indirizzo <https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/make-claim>.

Un regime simile è stato poi introdotto, in via sperimentale e a prescindere dalle suddette limitazioni, in una serie di corti e tribunali, tra cui la *Chancery Division* della *High Court*, la *Commercial Court*, la *Technology and Construction Court*, la *Civil Division* della *Court of Appeal* e la *Administrative Court*, secondo il c.d. *Electronic Working Pilot Scheme*. Introdotto con la *Practice Direction 510*<sup>9</sup> e operativo dal 16 novembre 2015 al 1° novembre 2024, lo *Scheme* consente “l’instaurazione di procedimenti e il deposito di documenti *online* 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, anche al di fuori dei normali orari di apertura degli uffici giudiziari e nei fine settimana e nei giorni festivi”<sup>10</sup>.

È possibile per l’attore, inoltre, ricorrere a mezzi elettronici anche per la successiva fase di notifica del *claim form* al convenuto. In base alle *Civil Procedure Rules*, il mezzo di notifica elettivo è rappresentato dalla notifica di persona o via posta al difensore nominato dal convenuto (o, in mancanza di difensore, attraverso gli stessi mezzi direttamente al convenuto). Nondimeno, è possibile per l’attore anche notificare l’atto via e-mail o attraverso altri mezzi elettronici se il convenuto o il suo difensore abbiano espressamente consentito a questa modalità di notifica<sup>11</sup>.

## 2.2. Il processo penale

Anche nel processo penale la notifica degli atti può avvenire in via telematica. Tale modalità di notifica è espressamente prevista tra quelle ammissibili dalla *rule 4.6* delle *Criminal Procedure Rules 2015*, dedicate alle notifiche attraverso mezzi elettronici (*service by electronic means*)<sup>12</sup>. La notifica degli atti attraverso mezzi elettronici sembra peraltro godere di un particolare *favor* legislativo. Innanzitutto, è possibile solo se l’imputato (o, comunque, il destinatario della notifica) abbia fornito un indirizzo elettronico e non abbia espressamente rifiutato di ricevere le notifiche degli atti all’indirizzo fornito<sup>13</sup>. La disciplina appare, quindi, meno stringente di quella fissata per il processo civile, posto che in questo, come

---

<sup>9</sup> Il testo della *Practice Direction 510* è consultabile *online* all’indirizzo <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part51/practice-direction-510-the-electronic-working-pilot-scheme>.

<sup>10</sup> Direction 2.1, *Practice Direction 510* cit.

<sup>11</sup> Cfr. la *rule 6.3* delle *Civil Procedure Rules* e la *Practice Direction 6A*, il cui testo è reperibile *online* all’indirizzo [https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part06/pd\\_part06a#4.1](https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part06/pd_part06a#4.1).

<sup>12</sup> Il testo delle *Criminal Procedure Rules 2015* è consultabile *online* all’indirizzo <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2015/1490/contents/made>.

<sup>13</sup> *Rule 4.6* delle *Criminal Procedure Rules 2015*.

evidenziato nel par. 2.1, la notifica degli atti attraverso mezzi elettronici è possibile solo se il convenuto o il suo difensore vi abbiano espressamente consentito.

In secondo luogo, il legislatore ha fissato una regola generale che sembrerebbe porre la notifica per mezzo elettronico in una posizione di preminenza rispetto agli altri mezzi di notifica. Infatti, quando un atto può essere notificato per via elettronica, la regola generale è che la persona che lo notifica deve (“*must*”) utilizzare tale metodo<sup>14</sup>.

Il *favor* per l’utilizzo di mezzi elettronici è peraltro confermato anche dalla circostanza che, salvo indicazioni contrarie, tali modalità di comunicazione devono essere utilizzate per comunicare con la corte ogni volta che, in forza di una *practice direction* o di una richiesta della corte, una parte debba presentare un’istanza alla corte o fornirle informazioni<sup>15</sup>.

Un passaggio ancora più pronunciato verso la dematerializzazione è stato infine realizzato nelle *Crown Courts*<sup>16</sup> con l’adozione del c.d. *Crown Court Digital Case System* (CCDCS). Si tratta di un archivio *web* in cui sono conservati tutti i documenti di ogni processo e che sono accessibili dalle parti e dai loro legali attraverso l’autenticazione nel sistema<sup>17</sup>. Per tal via, quindi, sono stati completamente eliminati i fascicoli (cc.dd. *trial bundles*) e il CCDCS diventa il mezzo per accedere ai documenti del processo, preparare la propria posizione e presentare informazioni.

### **2.3. Le controversie in materia di contravvenzioni stradali: il *Traffic Penalty Tribunal***

Il *Traffic Penalty Tribunal* per l’Inghilterra e il Galles è l’organismo competente a decidere su un ampio ventaglio di controversie in materia di contravvenzioni stradali emesse da autorità situate fuori Londra<sup>18</sup>. I componenti (i cc.dd. *adjudicators*) sono avvocati che siedono *part-time* nel *Tribunal*.

---

<sup>14</sup> Rule 4.2(2) delle *Criminal Procedure Rules 2015*.

<sup>15</sup> Rule 5.1.

<sup>16</sup> Le *Crown Courts* hanno competenza di primo grado per i reati di maggiore gravità (cc.dd. *indictable only offences*) e di secondo grado per le impugnazioni delle decisioni della *Magistrates’ Court*.

<sup>17</sup> Alcune informazioni sul CCDCS sono disponibili all’indirizzo <https://www.gov.uk/guidance/crown-court-digital-case-system-guidance>.

<sup>18</sup> Si v. le informazioni sul *Tribunal* riportate all’indirizzo <https://www.trafficpenaltytribunal.gov.uk/about-the-traffic-penalty-tribunal/>.



La peculiarità del *Tribunal* consiste nel fatto che, in seguito a una serie di innovazioni introdotte nel corso degli anni<sup>19</sup>, l'intera procedura è oggi gestita *online*<sup>20</sup>, esclusivamente sulla base della documentazione inviata dal ricorrente e dall'autorità resistente. Gli atti e gli elementi probatori sono, quindi, tutti in formato elettronico e accessibili dalle parti e dagli *adjudicators* su una piattaforma dedicata (*Best Evidence Cloud Knowledge* o BECK)<sup>21</sup>. Anche le indicazioni che il *Tribunal* intende eventualmente fornire alle parti sono comunicate *online*. Qualora si rendano necessarie ulteriori informazioni, gli *adjudicators* hanno la facoltà di far comparire le parti a un'udienza telefonica o tramite video<sup>22</sup>.

## 2.4. La proposta per un regime di *Online Dispute Resolution*

Quella del *Traffic Penalty Tribunal* sembra essere un'esperienza positiva di c.d. *online judging*<sup>23</sup>, tanto da aver indotto alcuni a chiedersi se e in che misura sia possibile estendere un simile modello anche ai tribunali e alle corti ordinari, al fine di tenere alcuni o perfino tutti i processi *online*<sup>24</sup>.

La possibilità di adottare un regime in cui le attività processuali si svolgono in via prevalente o totale *online* è stata vagliata dall'*Online Dispute Resolution Advisory Group* (nel prosieguo anche "ODRAG"), costituito nel 2014 in seno al *Civil Justice Council* – l'organismo dotato di funzioni consultive per il *Lord Chancellor*, il *Civil Procedure Rule Committee* e, più in generale, per il potere giudiziario – con il compito, tra l'altro, di valutare la possibilità di ricorrere a un

---

<sup>19</sup> Una panoramica di tale evoluzione è riportata nella *Written evidence from Traffic Penalty Tribunal* (CTS0086), disponibile all'indirizzo <https://committees.parliament.uk/writtenevidence/100701/pdf/>.

<sup>20</sup> Secondo le stime del *Tribunal*, il 97% dei casi di cui è investito sono decisi interamente *online*. Cfr. TRAFFIC PENALTY TRIBUNAL, *TPT remains at the forefront of online justice*, 1° luglio 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.trafficpenaltytribunal.gov.uk/tpt-remaining-at-forefront-of-online-justice/>.

<sup>21</sup> Cfr. R. THOMAS, *Current Developments in UK Tribunals: Challenges for Administrative Justice*, in S. NASON (a cura di), *Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives*, 2018, pp. 184 ss.

<sup>22</sup> V. le FAQs reperibili sul sito del tribunale all'indirizzo [https://www.trafficpenaltytribunal.gov.uk/faq/#post\\_13189](https://www.trafficpenaltytribunal.gov.uk/faq/#post_13189).

<sup>23</sup> Cfr. TRAFFIC PENALTY TRIBUNAL, *TPT remains at the forefront of online justice*, 1° luglio 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.trafficpenaltytribunal.gov.uk/tpt-remaining-at-forefront-of-online-justice/>.

<sup>24</sup> Il tema è esplorato, ad es., da R. THOMAS, *op. cit.*

regime di risoluzione delle controversie *online* (*Online Dispute Resolution*, nel prosieguo anche “ODR”) per i processi civili di valore inferiore a 25.000 sterline<sup>25</sup>.

Nel suo *report* finale<sup>26</sup>, pubblicato nel febbraio 2015, l’*Online Dispute Resolution Advisory Group* ha raccomandato all’*HM Courts & Tribunals Service* di istituire, per le controversie con valore inferiore alla soglia sopra richiamata, un nuovo organismo giudiziario (l’*HM Online Court*) interamente operante *online* (*Internet-based court service*).

Il *report* descrive in modo dettagliato la struttura e il funzionamento dell’*HM Online Court* che, secondo il modello delineato dall’ODRAG, dovrebbe essere costituita su tre livelli (o *tiers*). Il primo livello (*Tier One*) avrebbe la funzione di garantire ai potenziali attori una prima valutazione (c.d. *Online Evaluation*), da condurre interamente *online* e senza costi, classificandone le possibili pretese e esplorando i rimedi eventualmente disponibili<sup>27</sup>. Al secondo livello (*Tier Two*) spetterebbe invece il compito di tentare una mediazione (c.d. *Online Facilitation*) tra le parti qualora la controversia non si sia già risolta nell’ambito del primo livello. Questa seconda fase sarebbe gestita *online* da personale formato ed esperto (i *facilitators*), chiamato a valutare gli atti e i documenti inviati dalle parti e tentare di riavvicinarne le posizioni, ove necessario anche attraverso colloqui telefonici<sup>28</sup>. Il terzo livello (*Tier Three*) sarebbe, infine, quello più propriamente giurisdizionale e si caratterizzerebbe per la presenza di giudici a tempo pieno e parziale che condurrebbero le loro attività interamente *online* (c.d. *Online Judges*). Anche in tal caso, eventuali interlocuzioni con le parti avrebbero luogo attraverso sistemi di *telephone conferencing*<sup>29</sup>.

La proposta di istituire una *HM Online Court* è ispirata anche (ma non solo) dall’esperienza del *Traffic Penalty Tribunal*, che è infatti citato nel *report* tra i casi di *online dispute resolution* esistenti<sup>30</sup>. Secondo l’ODRAG, l’istituzione della *HM Online Court* consentirebbe anche di intervenire in senso correttivo sull’assetto dei processi civili (almeno di quelli di minor valore) che, secondo il *report*, risultano

---

<sup>25</sup> Cfr. i *Terms of Reference*, pubblicati all’indirizzo <https://www.judiciary.uk/terms-of-reference-2/>.

<sup>26</sup> V. ONLINE DISPUTE RESOLUTION ADVISORY GROUP, *Online Dispute Resolution For Low Value Civil Claims*, 2015, reperibile all’indirizzo <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-Version1.pdf>.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 19.

<sup>28</sup> *Ibidem*, pp. 19-20.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>30</sup> *Ibidem*, pp. 11 ss.

eccessivamente costosi, lenti e complessi<sup>31</sup>, finendo inevitabilmente per pregiudicare la garanzia di accesso alla giustizia per tutti<sup>32</sup>.

La proposta dell'ODRAG non ha, a quanto consta, avuto un seguito; in ogni caso, i lavori degli organi consultivi in materia di *Alternative and Online Dispute Resolution* stanno proseguendo<sup>33</sup>.

### **3. Nuove tecnologie e giustizia oltre la dematerializzazione: prime applicazioni e problematiche**

Le nuove tecnologie – e, più specificamente, l'intelligenza artificiale – stanno avendo impatti che vanno oltre la mera dematerializzazione degli atti o lo svolgimento *online* dei processi. La prassi e la giurisprudenza nel Regno Unito hanno, in effetti, già iniziato a misurarsi con iniziative, non sempre esenti da profili problematici, di *predictive policing*, di *predictive coding* e di ricorso all'intelligenza artificiale per la redazione degli atti di parte nel processo.

#### **3.1. La *Predictive Policing* e l'*Offender Assessment System***

La *predictive policing*<sup>34</sup> – l'utilizzo, da parte delle forze di polizia, di tecniche analitico-quantitative, per individuare i possibili luoghi in cui potrebbero essere commessi crimini (c.d. *place-based predictive policing*) o gli individui o i gruppi che potrebbero commetterli (c.d. *person-based predictive policing*)<sup>35</sup> – non è certamente un fenomeno limitato al Regno Unito, essendo diffusa, seppur in misura variabile, sia in altri ordinamenti europei, sia negli Stati Uniti<sup>36</sup>.

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, pp. 8 ss.

<sup>32</sup> In tema, v. i due *reports* pubblicati già negli anni '90 da Lord Harry Kenneth Woolf. Cfr. HARRY KENNETH WOOLF, *Access to justice: interim report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales*, 1995, e HARRY KENNETH WOOLF, *Access to justice: final report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales*, 1996.

<sup>33</sup> Una panoramica è fornita sul sito delle Corti e dei Tribunali del Regno Unito, al seguente indirizzo <https://www.judiciary.uk/related-offices-and-bodies/advisory-bodies/cjc/previous-work/disputeresolution/>.

<sup>34</sup> In generale sul tema, v. E.E. JOH, *Policing by Numbers: Big Data and the Fourth Amendment*, *Washington Law Review*, 2014, pp. 35 ss.

<sup>35</sup> Sulla distinzione tra le due categorie di *predictive policing*, cfr. B. CARLETON, B. CUNNINGHAM, Z. THORKILDSEN, *The Use of Predictive Analytics in Policing*, CNA Issue Briefing, 2020, pp. 3 ss.

<sup>36</sup> I. MUGARI, E. E. OBIOHA, *Predictive Policing and Crime Control in The United States of America and Europe: Trends in a Decade of Research and the Future of Predictive Policing*, *Social Sciences*, 2021, pp. 234 ss.

Il ricorso alla tecnica, nondimeno, è particolarmente consolidato tra le forze di polizia dell'ordinamento britannico<sup>37</sup>, per una spinta forse indotta anche dai numerosi tagli al *budget* della polizia<sup>38</sup>. Nella sua variante *person-based*, la *predictive policing* sembra infatti essere frequentemente utilizzata per automatizzare, attraverso algoritmi, i processi di valutazione del rischio al fine di assegnare un *risk score*, cioè per valutare, ad esempio, la pericolosità (*dangerousness*) di un soggetto o la sua attitudine a essere un delinquente abituale<sup>39</sup>. Si tratta di una prassi, comunque, non esente da rischi, stante la frequente opacità dei processi di sviluppo di queste tecnologie, i *bias* che possono caratterizzarle e la tendenza del personale di polizia ad affidarsi completamente al *risk score* risultante da queste valutazioni automatizzate<sup>40</sup>.

Un sistema simile è utilizzato anche nella fase successiva alla condanna dall'*HM Prison Service* (l'autorità responsabile della gestione degli istituti penitenziari) e dal *National Probation Service* (responsabile della supervisione dei detenuti), che si avvalgono dell'*Offender Assessment System* (OASys). Introdotto nel 2001, l'OASys è un sistema che, attraverso una combinazione tra metodi attuariali di previsione e giudizi professionali, fornisce valutazioni standardizzate dei rischi e dei bisogni degli autori di reato<sup>41</sup>. In particolare, l'OASys – che si caratterizza per una forte componente algoritmica, rappresentata dalla c.d. *Offender Group Reconviction Scale* (OGRS) – consente alle autorità competenti una valutazione in ordine alle probabilità di recidiva degli autori di reato<sup>42</sup>. I risultati ottenuti sono poi utilizzati anche al fine di informare le decisioni in materia, a esempio, di libertà vigilata<sup>43</sup>.

---

<sup>37</sup> H. COUCHMAN, *Policing by machine. Predictive policing and the threat to Our rights*, Liberty, 2019; A. BABUTA, *Big data and policing. An assessment of law enforcement requirements, expectations and priorities*, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, Occasional Paper, 2017.

<sup>38</sup> D. MARCINIAK, *Algorithmic policing: an exploratory study of the algorithmically mediated construction of individual risk in a UK police force*, *Policing and Society*, 2023, pp. 449 ss., p. 451.

<sup>39</sup> *Ibidem*, pp. 451-452.

<sup>40</sup> Tali profili critici sono evidenziati da MARCINIAK, *op. cit.*, pp. 452 ss.

<sup>41</sup> In tema, cfr. ROBIN MOORE (a cura di), *A compendium of research and analysis on the Offender Assessment System (OASys)*, 2015, reperibile all'indirizzo <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7f676fed915d74e33f6380/research-analysis-offender-assessment-system.pdf>.

<sup>42</sup> E. TIARKS, *Report on Artificial Intelligence and the Administration of Justice in the United Kingdom Predictive Justice*, *e-Revue Internationale de Droit Pénal*, 2023, reperibile all'indirizzo <https://www.penal.org/sites/default/files/files/A-14-2023.pdf>.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

### 3.2. Il Predictive Coding

Nell'ambito del processo civile, le nuove tecnologie sono state utilizzate anche con l'obiettivo di semplificare la fase di analisi (*inspection*) delle prove presentate da controparte, in seguito alla loro *disclosure*<sup>44</sup>. Il riferimento è al c.d. *predictive coding*, cioè all'utilizzo di tecnologie finalizzate all'analisi del contenuto di documenti, ormai sempre più frequentemente generati in formato elettronico. Attraverso il *predictive coding*, l'esame dei documenti non è condotto dalla parte del processo che deve effettuarlo ma è, invece, interamente automatizzato, con una successiva revisione manuale di alcuni documenti selezionati a campione.

La legittimità del ricorso a questa prassi è stata vagliata dalla giurisprudenza inglese nel noto caso *Pyrrho Investments Limited v MWB Property Limited*<sup>45</sup>. In sintesi, la questione posta all'attenzione della *High Court* atteneva alla richiesta delle parti di poter utilizzare un *software* con finalità di *predictive coding*, alla luce dell'elevato numero di documenti elettronici da analizzare (una delle parti in causa ne deteneva circa 17,6 milioni, poi ridotti a 3,1 milioni dopo l'eliminazione dei duplicati)<sup>46</sup>.

Dopo aver rilevato la novità delle questioni sollevate dal caso e aver esaminato le modalità di funzionamento del modello di *predictive coding* proposto dalle parti<sup>47</sup>, la Corte ha reputato la pratica ammissibile. La Corte ha fondato la propria decisione su una serie di elementi: alcuni precedenti giurisprudenziali di altre corti negli Stati Uniti<sup>48</sup> e in Irlanda<sup>49</sup> che hanno ammesso l'utilizzo del *predictive coding* (nel caso irlandese anche in assenza di un accordo tra le parti); il cospicuo numero di documenti da esaminare; i costi e i rischi di un'analisi condotta manualmente da esseri umani, che non solo risulterebbe particolarmente costosa, ma presenterebbe anche forti rischi di errori e incongruenze, dovute al necessario coinvolgimento di numerose persone che applicherebbero diversamente i criteri per valutare l'effettiva rilevanza dei documenti.

---

<sup>44</sup> Sia la *disclosure*, sia la successiva *inspection* rappresentano fasi tipiche del processo civile nel Regno Unito. Cfr. la *Part 31* delle *Civil Procedure Rules* cit.

<sup>45</sup> *Pyrrho Investments Limited v MWB Property Limited* [2016] EWHC 256 (Ch), reperibile all'indirizzo [https://www.opentext.com/file\\_source/OpenText/en\\_US/PDF/pyrrho-investments-v-mwb-property-hc2014-000038-uk-feb16-016.pdf](https://www.opentext.com/file_source/OpenText/en_US/PDF/pyrrho-investments-v-mwb-property-hc2014-000038-uk-feb16-016.pdf).

<sup>46</sup> *Ibidem*, par. 5.

<sup>47</sup> *Ibidem*, parr. 19-24.

<sup>48</sup> Cfr. il caso *Moore v Publicis Groupe*, 11 Civ 1279 (ALC)(AJP).

<sup>49</sup> Si v. la decisione resa dalla *Irish High Court* nel caso *Irish Bank Resolution Corporation Ltd v Quinn* [2015] IEHC 175.

Inoltre, la Corte ha osservato che all'interno delle *Civil Procedure Rules* non vi siano elementi ostativi all'utilizzo del *predictive coding*. Anzi, la *Practice Direction 31B* in materia di *disclosure* dei documenti in formato elettronico<sup>50</sup>, pur avvertendo dei rischi derivanti dall'utilizzo di forme di ricerca documentale automatizzate<sup>51</sup>, prevede espressamente che può essere ragionevole “ricercare i documenti elettronici per mezzo di ricerche per parole chiave o *altri metodi di ricerca automatizzati* se un esame completo di ogni singolo documento risultasse irragionevole”<sup>52</sup> (corsivo aggiunto). Peraltro, il ricorso alla tecnica risulterebbe, secondo la Corte, coerente con i principi generali (c.d. *overriding objective*) che, in base a quanto disposto dalle *Civil Procedure Rules*<sup>53</sup>, devono caratterizzare il processo civile e, in particolare, con l'esigenza di una gestione del processo ispirata al principio di ragionevole durata<sup>54</sup> e proporzionata, tra i vari, all'importanza e alla complessità delle questioni coinvolte<sup>55</sup>.

La pronuncia, quindi, pur chiarendo che la possibilità di ricorrere al *predictive coding* dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso<sup>56</sup>, assume un rilievo particolare, in quanto ha ammesso per la prima volta la legittimità dell'utilizzo di tali tecniche per la fase di ispezione documentale.

### 3.3. L'utilizzo della tecnologia per la redazione degli atti di parte

La giurisprudenza del Regno Unito ha avuto anche occasione di occuparsi, pur incidentalmente, dei profili problematici dell'utilizzo delle nuove tecnologie all'interno del processo e, più specificamente, per la redazione degli atti di parte. In un caso<sup>57</sup>, la *Tax Chamber* del *First-Tier Tribunal* ha affrontato la questione relativa

---

<sup>50</sup> Il testo è consultabile all'indirizzo [https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31/pd\\_part31b](https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31/pd_part31b).

<sup>51</sup> Secondo la *Practice Direction*, infatti, “l'utilizzo di semplici ricerche per parole chiave o di altri metodi di ricerca automatizzati non è sufficiente [in quanto potrebbe] comportare la mancata individuazione di documenti importanti, e/o risultare in quantità eccessive di documenti irrilevanti che, se divulgati, si tradurrebbero in un onere eccessivo in termini di tempo e di costi per la parte a cui vengono divulgati” (par. 26). Le parti dovrebbero, quindi, “valutare la possibilità di integrare le ricerche per parole chiave e altre ricerche automatizzate con tecniche aggiuntive, quali l'esame individuale di determinati documenti o categorie di documenti [...] e l'adozione di altre misure che possano essere necessarie per giustificare la selezione al tribunale” (par. 27).

<sup>52</sup> *Practice Direction 31B*, par. 25.

<sup>53</sup> Cfr. la *Part 1* delle *Civil Procedure Rules* cit.

<sup>54</sup> *Rule 1.1(2)(d)*.

<sup>55</sup> *Rule 1.1(2)(c)(ii)* e (iii).

<sup>56</sup> *Pyrrho Investments Limited v MWB Property Limited*, par. 34.

<sup>57</sup> *Felicity Harber v. The Commissioners for His Majesty's Revenue and Customs* [2023] UKFTT 1007 (TC), reperibile all'indirizzo <https://www.bailii.org/uk/cases/UKFTT/TC/2023/TC09010.html>.

a una contribuente (non rappresentata da un legale) la quale, nell'impugnare una sanzione comminata dal fisco inglese, aveva citato a supporto della propria impugnazione una serie di precedenti giurisprudenziali poi rivelatisi, in seguito a un'indagine condotta dal tribunale, inesistenti e generati da un sistema di intelligenza artificiale sul modello di ChatGPT.

Pur osservando che la ricorrente non era effettivamente a conoscenza del carattere fittizio dei casi, il *Tribunal* ha richiamato l'importanza di un utilizzo cauto delle nuove tecnologie e, in particolare, dell'intelligenza artificiale. In particolare, anche attraverso il richiamo alle osservazioni formulate da un *District Judge* nord-americano relativo a un caso di due avvocati che avevano citato precedenti giurisprudenziali fittizi generati da ChatGPT<sup>58</sup>, il *Tribunal* inglese ha sottolineato che un uso scorretto di queste tecnologie, come nel caso in esame, comporta ingenti perdite di tempo e denaro pubblico sia per il *Tribunal*, sia per il fisco inglese, riduce le risorse disponibili per far progredire i casi di altri ricorrenti e potrebbe indurre ricorrenti futuri a tentare di superare precedenti giurisprudenziali effettivamente esistenti con altri che, pur verosimili, sono però inventati dall'intelligenza artificiale<sup>59</sup>.

#### **4. La recente *Guidance for Judicial Office Holders on Use of Artificial Intelligence***

In definitiva, se, da un lato, nell'ordinamento in esame la tecnologia è già utilizzata, sia nel processo civile, sia in quello penale, con finalità di dematerializzazione degli atti, come testimoniato anche da alcune previsioni contenute nelle *Civil Procedure Rules* e nelle *Criminal Procedure Rules*<sup>60</sup>, dall'altro, la *digital justice* sembra avere una portata anche più ampia e delle implicazioni più profonde. Per un verso, infatti, anche sulla scorta di esperienze come quella del *Traffic Penalty Tribunal*<sup>61</sup>, sono emersi tentativi di introdurre, almeno per le controversie civili di minor valore, regimi di *online dispute resolution*<sup>62</sup>, che però non sembrano aver avuto, almeno per il momento, un seguito effettivo. Per un altro verso, si sta già assistendo all'emergere, nella prassi e nella

---

<sup>58</sup> *Mata v Avianca* 22-cv-1461(PKC), reperibile all'indirizzo <https://casetext.com/case/mata-v-avianca-inc-2>.

<sup>59</sup> *Felicity Harber v. The Commissioners for His Majesty's Revenue and Customs* cit., par. 24. V anche *Mata v Avianca* cit., parr. 1-2.

<sup>60</sup> *Supra* parr. 2.1 e 2.2.

<sup>61</sup> *Supra* par. 2.3.

<sup>62</sup> *Supra* par. 2.4.

giurisprudenza, di forme più o meno diffuse di ricorso alle nuove tecnologie che non si limitano mere finalità di dematerializzazione degli atti: è questo il caso dei già richiamati fenomeni di *predictive policing*, *predictive coding* e di utilizzo della tecnologia per la redazione degli atti di parte<sup>63</sup>.

Si tratta di fenomeni, peraltro, con opportunità ma anche con rischi, come testimonia la vicenda del caso *Felicity Harber v. The Commissioners for His Majesty's Revenue and Customs* richiamata nel par. 3.3. Opportunità e rischi di cui, comunque, l'ordinamento giudiziario inglese appare consapevole, tanto da aver recentemente indotto il *UK Courts and Tribunals Judiciary* a pubblicare una guida per i magistrati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale (*Guidance for Judicial Office Holders on Use of Artificial Intelligence*)<sup>64</sup>. Nel documento, si evidenzia l'importanza dell'intelligenza artificiale per il lavoro delle corti e dei tribunali, offrendo esempi di suoi possibili utilizzi (per esempio, per riassumere testi o per redigere documenti, e-mail e memo<sup>65</sup>). Si fissano, inoltre, sette principi che dovrebbero guidare l'utilizzo di tali tecnologie da parte dei magistrati: (i) una comprensione, almeno basilare, delle capacità e dei limiti dell'intelligenza artificiale, (ii) la garanzia della riservatezza delle informazioni, (iii) la necessità di verificare l'accuratezza delle informazioni generate dall'intelligenza artificiale, (iv) la consapevolezza dei pregiudizi che possono caratterizzare tali tecnologie, (v) l'esigenza di mantenere adeguati *standards* di *sicurezza* informatici, (vi) la necessità di assumersi la paternità dei documenti firmati, (vii) la consapevolezza del fatto che anche gli altri membri della professione legale possono anche ricorrere all'ausilio di queste tecnologie.

---

<sup>63</sup> *Supra* parr. 3.1, 3.2. 3.3.

<sup>64</sup> UK COURTS AND TRIBUNALS JUDICIARY, *Guidance for Judicial Office Holders on Use of Artificial Intelligence*, 2023, consultabile all'indirizzo <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/12/AI-Judicial-Guidance.pdf>.

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 6.



# SPAGNA

di *Carmen Guerrero Picó*

## 1. Il processo telematico

### 1.1. Brevi cenni sull'evoluzione della disciplina del processo telematico

L'art. 229 della legge organica n. 6/1985, del 1° luglio, sul potere giudiziario<sup>1</sup>, prevede che gli atti giudiziari sono in prevalenza orali, soprattutto in materia penale, e, dal 2003, consente l'utilizzo di sistemi di videoconferenza nei processi. Tuttavia, non è stata approvata una disciplina integrale sulla videoconferenza<sup>2</sup>. L'attenzione del legislatore si è focalizzata su altre misure di trasformazione digitale della giustizia, come la creazione delle sedi elettroniche degli organi giurisdizionali, del fascicolo elettronico, della piattaforma LexNetm per lo scambio di informazioni tra organi giurisdizionali e operatori giuridici, o dell'asta giudiziaria elettronica.

Fino al 2020, la videoconferenza è stata utilizzata principalmente per la deposizione di testimoni e di esperti. I primi processi svolti interamente in modalità telematica sono stati celebrati durante la pandemia da Covid-19, seguendo quanto previsto, dapprima, dal regio decreto-legge n. 16/2020, del 28 aprile, recante misure processuali e organizzative per far fronte al Covid-19 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, e, dopo, dalla legge n. 3/2020, del 18 settembre, recante misure processuali e organizzative per far fronte al Covid-19 nell'ambito dell'amministrazione di giustizia. La *Guía para la celebración de*

---

<sup>1</sup> Consultabile alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con>.

<sup>2</sup> La legge n. 18/2011, del 5 luglio, sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione di giustizia, ha differito la questione a un disegno di legge, mai approvato. Inoltre, la revisione delle leggi processuali ha avuto una portata disomogenea: compiuta in ambito penale, minima nei processi civile e del lavoro, e addirittura inesistente nel processo contenzioso-amministrativo.

*actuaciones judiciales telemáticas*, approvata dal *Consejo General del Poder Judicial* il 25 maggio 2020, ha definito i criteri provvisori per l'applicazione dei mezzi telematici al processo.

## **1.2. La generalizzazione del processo telematico ad opera del regio decreto-legge n. 6/2023**

L'esperienza positiva dei processi telematici durante la pandemia e lo stanziamento dei fondi europei di Next Generation EU hanno contribuito a dare nuovo impulso alla *digital justice*. Le iniziative prospettate dal legislatore sono decadute per lo scioglimento anticipato delle *Cortes Generales*, nel mese di maggio del 2023, ma molte misure di efficienza digitale e processuale sono state riproposte (o rimodulate) dal regio decreto-legge n. 6/2023<sup>3</sup>, del 19 dicembre, recante misure urgenti per l'esecuzione del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza in materia di servizio pubblico di giustizia, funzione pubblica, regime locale e mecenatismo.

Il decreto-legge, che attua un'ampissima riforma, riconosce il diritto dei cittadini e dei professionisti ad interagire con l'Amministrazione della giustizia avvalendosi di mezzi elettronici, introduce avanzamenti nella telematizzazione degli atti processuali, dispone che, di regola, le udienze pubbliche si svolgano telematicamente<sup>4</sup> e che siano trasmesse in *streaming*.

In via di eccezione, la deposizione o l'interrogatorio delle parti, dei testimoni o degli esperti, dei minorenni e delle persone disabili nel processo civile avviene in presenza (v. il nuovo art. 137 *bis* della legge processuale civile). Nel processo penale è necessaria la presenza fisica dell'accusato nel giudizio per reati gravi e nei processi con giuria, fermo restando quanto disposto dalle norme sulla cooperazione giurisdizionale internazionale. Le dichiarazioni delle parti, dei testimoni o degli esperti sarà telematica, in particolare, quando si tratti di vittime di violenza di genere o di tratta di essere umani, di minorenni o di persone disabili, o, ancora, quando il testimone o l'esperto sia un funzionario che partecipa al processo da un punto di accesso sicuro (v. il nuovo art. 258 *bis* nella legge processuale penale). Vi sono altre eccezioni e casi in cui la decisione finale sullo svolgimento in presenza o telematico dell'udienza ricade sul giudice, che si pronuncia con decisione

---

<sup>3</sup> Consultabile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/12/19/6/con>.

<sup>4</sup> Un settore rilevante della dottrina si è dichiarato contrario all'estensione delle udienze telematiche al periodo *post-Covid*. V., per tutti, J. PICÓ I JUNOY, *La virtual justice (o juicios online): ¿Avance o retroceso?*, in AAVV, *Aspectos Críticos del derecho procesal, diálogos hispano-italianos en homenaje al Profesor Angelo Dondi*, Bosch, Barcellona, 2023, 189-204.

motivata. Infatti, molti autori<sup>5</sup> ritengono che la nuova disciplina sia eccessivamente complessa e/o illegittima<sup>6</sup>, perché contraria ai diritti fondamentali alla difesa e all'assistenza di un difensore, nonché ai principi costituzionali di pubblicità del processo e di immediatezza.

Il Tribunale costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del decreto-legge *in toto* e sul processo telematico. Il ricorso principale n. 1863-2024, presentato dai deputati del Gruppo parlamentare popolare, è stato dichiarato ricevibile il 28 aprile 2024.

## 2. Intelligenza artificiale e giustizia predittiva

Le esperienze in materia di intelligenza artificiale e di giustizia predittiva in Spagna restano tuttora molto limitate<sup>7-8</sup> e rispondono a finalità estremamente eterogenee. Si riportano di seguito alcuni esempi.

RisCanvi è un protocollo, implementato nel 2008, che si utilizza per valutare il rischio di violenza e di recidiva dei detenuti nelle carceri catalane<sup>9</sup>. I risultati della valutazione sono confermati o modificati dall'amministrazione penitenziaria e guidano la decisione del giudice sulla concessione dei permessi penitenziari o sull'accesso alla libertà condizionale. Lo strumento si basa *stricto sensu* su un algoritmo, ma già qualche anno fa si era prevista l'incorporazione di tecniche di *machine learning* ed altre<sup>10</sup>.

---

<sup>5</sup> V., in part., J.L. RODRÍGUEZ LAINZ, *Las actuaciones procesales por videoconferencia en el proceso penal tras la publicación del Real Decreto-Ley 6/2023*, in *Diario La Ley*, n. 10465, del 13/03/2024.

<sup>6</sup> Cfr. J.A. ANDINO LÓPEZ, *Sobre los juicios telemáticos*, in *La Ley Probática*, n. 15, 2024.

<sup>7</sup> V. J. GIMENO BEVIÁ *Predictive policing and predictive justice in the Spanish legal system: current situation and lege ferenda ideas before future applications*, in *e-Revue Internationale de Droit Pénal*, n. 2-2023, <https://www.penal.org/sites/default/files/files/Spanish%20report%20-English%20Version-.pdf>.

<sup>8</sup> I contributi dottrinali sono invece molto numerosi. Per un'illustrazione sintetica delle diverse posizioni, v. C. SANCHIS CRESPO, *Inteligencia artificial y decisiones judiciales: crónica de una transformación anunciada*, in *Scire: Representación y organización del conocimiento*, n. 2, 2023, 65-84, <https://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/issue/view/297/38>.

<sup>9</sup> Un riassunto del manuale è disponibile, in lingua catalana, alla pagina <https://repositori.justicia.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.14226/772/resum-riscanvi.pdf>.

<sup>10</sup> Cfr. *RisCanvi: luces y sombras del algoritmo que ayuda al juez en Cataluña a decidir si mereces la condicional*, in *El País*, dell'11/07/2021, <https://elpais.com/tecnologia/2021-07-11/riscanvi-luces-y-sombras-del-algoritmo-que-ayuda-al-juez-en-cataluna-a-decidir-si-mereces-la-condicional.html>.

Calculadora 988 è uno strumento ideato per facilitare il calcolo delle pene detentive in caso di cumulo di condanne, utilizzato dagli organi giurisdizionali e dai pubblici ministeri<sup>11</sup>.

Dictado Jurídico, invece, coadiuva i magistrati nella trascrizione di testi giuridici<sup>12</sup>, e vi sono altri strumenti di intelligenza artificiale utilizzati per l'anonimizzazione delle pronunce conformemente agli *standard* di riservatezza o per facilitare l'accesso alle informazioni più rilevanti contenuti nei documenti, agevolando le ricerche sulla legislazione e sulla giurisprudenza. È il caso, ad esempio, dell'applicazione KENDOJ (Knowledge Extractor for CENDOJ), del *Consejo General del Poder Judicial*<sup>13</sup>.

Gli strumenti di giustizia predittiva più sofisticati sono stati creati dalle grandi case editrici giuridiche per gli studi legali. Jurimetría, nato nel 2017 dalla collaborazione tra Wolters Kluwer (oggi la Ley) e Google Spain, consente di analizzare i punti critici della strategia del caso, tenendo conto del giudice, degli avvocati della controparte, del p.m. e della giurisprudenza più rilevante. Ma esistono anche altri programmi, come Tirant Analytics di Tirant lo Blanch, e Neo di Lefebvre. Nonostante il *Consejo General del Poder Judicial* abbia sottoscritto molti accordi che consentono la commercializzazione dei dati riguardanti l'attività giurisdizionale e delle pronunce, da ultimo lo stesso *Consejo* ha chiesto al legislatore una maggiore precisione nell'enucleazione dei criteri per l'uso della giurimetria e dell'intelligenza artificiale da parte di privati<sup>14</sup>.

### **3. Le «*actuaciones asistidas*» nel regio decreto-legge n. 6/2023**

Il regio decreto-legge n. 6/2023 non definisce i concetti di intelligenza artificiale né di giustizia predittiva. Tuttavia, questi strumenti rientrano nell'ambito delle «azioni assistite»<sup>15</sup>, disciplinate dall'art. 57. L'articolo così recita: «1. Si ritiene azione assistita quella in cui il sistema di informazione dell'Amministrazione della giustizia genera una bozza totale o parziale di un documento complesso basata su

---

<sup>11</sup> V. <https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/soluciones-calculadora-988>.

<sup>12</sup> V. <https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/soluciones-dictado-juridico>.

<sup>13</sup> V. *Aplicaciones de la inteligencia artificial y el “machine learning” para la carrera judicial*, in *El Derecho*, del 17/12/2021, <https://elderecho.com/aplicaciones-de-la-inteligencia-artificial-y-el-machine-learning-para-la-carrera-judicial>.

<sup>14</sup> V. il par. 168 bis del parere all'*Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia*, del 24/02/2022.

<sup>15</sup> Cfr. A. YÁÑEZ DE ANDRÉS, *Inteligencia Artificial (IA) y Derecho*, La Ley, n. 10464, del 12/03/2024.

dati, che può essere prodotta da algoritmi, e che può servire da fondamento o sostegno a una decisione giudiziale o processuale. – 2. In nessun caso la bozza del documento così generata può costituire di per sé una decisione giudiziale o processuale, senza convalida da parte dell'autorità competente. I sistemi dell'Amministrazione della giustizia garantiranno che la bozza del documento venga generata solo per volontà dell'utente e possa essere liberamente e interamente modificata da questi. – 3. L'adozione di decisione giudiziale o processuale richiederà sempre la convalida del testo finale, da parte del giudice o del magistrato, del pubblico ministero o del cancelliere, nell'ambito delle rispettive competenze e sotto la loro responsabilità, così come l'identificazione, l'autenticazione o la firma elettronica prevista in ciascun caso dalla legge, oltre ai requisiti stabiliti dalle leggi processuali».

L'art. 58 stabilisce che i criteri di decisione debbono essere pubblici e oggettivi e affida a un Comitato tecnico statale dell'Amministrazione giudiziaria elettronica la definizione delle specifiche, della programmazione, della manutenzione, della supervisione, nonché il controllo di qualità e, se del caso, la verifica del sistema informativo e del codice sorgente.

Nella *Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional* del 2022, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che non esclude un eventuale utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla redazione delle bozze di sentenza<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> In quel momento i servizi *Doctrina e Informática* del Tribunale, coordinati dalla Segreteria generale, stavano sviluppando alcune applicazioni volte ad agevolare il controllo dei requisiti di ricevibilità dei ricorsi, la pubblicazione e la diffusione delle sentenze costituzionali V. la risposta alla domanda n. 6 del questionario di preparazione alla conferenza *Estructura y lenguaje de las resoluciones de los Tribunales Constitucionales* (p. 13), <https://www.cijc.org/es/seminarios/2022-Colombia/Documentos%20CIJC/Espa%C3%B1a%20-%20Respuestas%20al%20cuestionario.pdf>.



# STATI UNITI

di *Andrea Giannaccari*

## 1. Il processo telematico

Nell'ambito dell'ordinamento nord-americano, si è fatto da tempo ricorso al processo telematico con l'obiettivo di incentivare il miglioramento della qualità della giustizia, così come al fine di accrescere il livello di efficienza complessiva anche attraverso una compressione dei tempi (e dei costi) associati alla durata dei processi.

Anzitutto per tale ragione, sin dalla fine del secolo scorso, l'ordinamento giudiziario si è avvalso della possibilità di realizzare la completa archiviazione in formato elettronico degli atti giudiziari e dei relativi allegati documentali – processo noto come «*electronic filing*» o «*e-filing*» – consentendo di fatto la trasformazione dei diversi procedimenti giudiziari (di natura civile, amministrativa e penale) e la gestione delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti, rendendo il formato cartaceo quale modalità processuale avente carattere sostanzialmente recessivo.

Il passaggio al sistema elettronico è stato inizialmente introdotto attraverso la novella, adottata nel 1996, della Rule 5 delle *Federal Rules of Civil Procedure*<sup>1</sup>, mediante la quale è stata introdotta la possibilità per i tribunali di definire norme attuative volte ad ammettere e disciplinare il deposito elettronico degli atti. Una modifica analoga si è realizzata anche in riferimento ai procedimenti penali, con la modifica della Rule 49 delle *Federal Rules of Criminal Procedure*<sup>2</sup>.

È principalmente sulla scorta di tali interventi legislativi che si è definita la cornice generale in termini di requisiti-base per l'attivazione progressiva dei depositi e dell'archiviazione digitale dei documenti processuali. Tutto ciò ha portato

---

<sup>1</sup> Il testo è consultabile *on-line* a [https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule\\_5](https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_5).

<sup>2</sup> Il testo è consultabile *on-line* a <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18a/courtrules-Crim/title-IX/courtrule-49>.

al graduale miglioramento dei sistemi di gestione elettronica dei procedimenti, che, almeno a livello federale, si basano sulla fruizione dei servizi noti quali «Pacer» (*Public Access to Court Electronic Records*)<sup>3</sup> e «CM/ECF» (*Case Management/Electronic Case Files*).

Tuttavia, oltre alle norme generali appena richiamate, larga parte delle disposizioni che informano il processo telematico è stata rimessa alle specifiche regolamentazioni, sovente corredate da linee guida, emanate dalle differenti corti o dai distretti giudiziari dislocati in tutto il paese. A tal riguardo, le diverse norme attuative definite dalle singole corti sono spesso caratterizzate da marcate diversità in relazione alle procedure che sovrintendono ai depositi elettronici<sup>4</sup>. Figurano infatti differenze per quanto concerne le modalità attraverso le quali i singoli avvocati possono registrarsi ai sistemi al fine di accedere ai servizi telematici; in relazione al momento esatto in cui è possibile considerare avvenuto il deposito della documentazione (ad esempio, qualora i depositi siano effettuati a sistema oltre l'orario di lavoro o durante i giorni festivi); per quanto concerne le modalità di trasmissione della conferma dei depositi; in relazione ai soggetti potenzialmente legittimati ad effettuare il deposito (che possono non coincidere necessariamente con i soli avvocati); alla eventuale consegna di una copia di cortesia cartacea per i giudici (in alcuni stati essa è d'obbligo, in altri è prevista in via eccezionale, in altri ancora è a discrezione degli stessi magistrati, mentre in altri ordinamenti è contemplata solo per talune tipologie di atti, come le comparse di costituzione iniziali); fino ad arrivare alla tipologia dei formati digitali (di norma rinvenibili nei file .pdf) ammessi per la redazione della documentazione elettronica.

Nonostante le apprezzabili differenze in termini di norme applicative, il processo di trasformazione da un sistema di giustizia cartaceo a quello digitale si è andato progressivamente realizzando nel corso degli ultimi 40 anni, tanto da indurre i dirigenti degli uffici e distretti giudiziari (aderenti alla *National Association for Court Management*, NACM) a sostenere che nel volgere di pochi anni i tribunali saranno sostanzialmente privi di documentazione cartacea.

---

<sup>3</sup> Il sistema federale è accessibile *on-line* a <https://pacer.uscourts.gov/file-case>.

<sup>4</sup> Le norme che informano il processo sono spesso dettagliate, v. ad esempio l'ampia documentazione che attiene al processo telematico presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, la quale tuttavia fa del deposito cartaceo la modalità ufficiale dei procedimenti. V. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Electronic filing, on-line* a: <https://www.supremecourt.gov/filingandrules/electronicfiling.aspx>: in particolare v. OFFICE OF THE CLERK, *Guidelines for the Submission of Documents to the Supreme Court's Electronic Filing System*, 2023; nonché SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Rules of the Supreme Court*, January 1<sup>st</sup>, 2023.



## 2. La giustizia «predittiva» e «preventiva»

Il modello filosofico di ciò che viene genericamente qualificato come «giustizia predittiva», termine che non beneficia di una precisa definizione legislativa, vien fatto solitamente rimontare alla corrente del realismo giuridico nord-americano<sup>5</sup>. Infatti, è proprio in base a tale impostazione che si è soliti giustificare il maggior ricorso oltreoceano a tali sistemi tecnologici. In estrema sintesi, e al di là del primato tecnologico pacificamente riconosciuto agli Stati Uniti, si rinviene solitamente nelle specificità del sistema giuridico di impronta anglosassone – largamente informato al principio del precedente giurisprudenziale – il carattere antesignano di una sorta di diritto predittivo. Per altro, è sostanzialmente in tale prospettiva che si era pronunciato all'inizio del secolo scorso il giudice della Corte Suprema Oliver Holmes, spingendosi nei fatti ad accordare una definizione del diritto inteso alla stregua di una scienza che si occupa proprio del comportamento futuro dei giudici, basato sul precedente, e dunque idoneo a qualificare una sorta di «giustizia predittiva»<sup>6</sup>.

### 2.1. I *risk assessment tools*

Ciò premesso, deve essere evidenziato che all'interno dell'ordinamento statunitense risultano da tempo ampiamente utilizzati specifici programmi – noti quali *risk assessment tools* – che effettuano una valutazione prognostica, anche in termini di rischio di recidiva, circa la pericolosità sociale degli individui. Si tratta di sistemi particolarmente sofisticati, giunti oramai alla quinta generazione<sup>7</sup>, basati anche su strumenti di intelligenza artificiale (e dunque con capacità di auto-apprendimento), che si vorrebbero caratterizzati da un elevato livello di attendibilità e imparzialità nella valutazione della pericolosità criminale dei cittadini. Tali strumenti predittivi risultano ampiamente utilizzati da parte dei sistemi di polizia, nonché in ambito penale, e viene in essi variamente riposta (larga parte della) tutela dell'ordine pubblico. Ciò in ragione anche del fatto, almeno nei termini davvero

---

<sup>5</sup> Cfr. G. ALPA, *Note sulla calcolabilità nel diritto nordamericano*, in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 88 ss.

<sup>6</sup> Così, G. CARLOTTI, *La giustizia predittiva e le fragole con la panna*, 2023, disponibile on-line a: <https://www.giustizia-amministrativa.it/-/carlotti-la-giustizia-predittiva-e-le-fragole-con-la-panna>.

<sup>7</sup> In termini evolutivi del fenomeno, v. M. STEVENSON, *Assessing Risk Assessment in Action*, in *Minnesota Law Review*, vol. 103(58), 2018, p. 314 ss.

essenziali, che gli strumenti di attuazione della «giustizia preventiva»<sup>8</sup> possono utilmente concorrere anche a ridurre il problema, tipico dell'ordinamento nord-americano, della «*mass incarceration*», vale a dire della presenza di uno dei più elevati tassi di detenuti a livello mondiale.

Tuttavia, nonostante l'ampio uso dei programmi di valutazione del rischio, permangono in dottrina forti dubbi circa l'effettiva capacità di rendere valutazioni scevre da errori di carattere discriminatorio<sup>9</sup>. Gli algoritmi, infatti, sono spesso basati su calcoli statistici riferiti a persone accomunate dalle medesime caratteristiche ed inserite in distinte classi di rischio<sup>10</sup>. Pertanto, la criticità spesso paventata (anche per l'impossibilità di operare controlli sul funzionamento concreto di strumenti proprietari) è che i risultati siano influenzati da elementi quali l'etnia, la religione o le condizioni personali e sociali dei soggetti, non integrando pertanto i requisiti del giusto processo previsti dal Quinto e Quattordicesimo emendamento della Costituzione.

Sotto altro profilo, quello concernente il dato legislativo, si deve anzitutto rilevare che nello stato della California i cittadini sono stati chiamati nel 2020 ad esprimersi nell'ambito di un referendum in merito all'abrogazione di una legge (sul *cash bail*) e all'approvazione della proposta di legge nota come *California Money Bail Reform Act* che si proponeva di subordinare la carcerazione preventiva alla sussistenza del pericolo di fuga, determinato dai *software* di valutazione del rischio. In tale occasione, tuttavia, la maggioranza dei cittadini ha manifestato contrarietà alla riforma, decidendo pertanto di mantenere in vigore la legislazione precedente, per altro viziata da carattere discriminatorio poiché volta a giustificare la prosecuzione di misure di carcerazione preventiva in base unicamente alla capacità economica del soggetto di impegnarsi al pagamento della cauzione<sup>11</sup>.

Per quanto attiene all'ambito legislativo federale, si è recentemente deciso di accordare rilievo a tutte le misure di *risk assesment* attraverso l'emanazione del

---

<sup>8</sup> In questi termini, proprio in riferimento agli obiettivi della «giustizia preventiva», v. C. SLOBOGIN, *Preventive Justice: A Paradigm in Need of Testing*, in *Behavioral Sciences & the Law*, vol. 36(4), 2018, p. 1 ss.

<sup>9</sup> Particolarmente strutturato su tali profili il contributo di M. SELMI, *Algorithms, Discrimination and the Law*, in *Ohio State Law Journal*, vol. 82(4), 2021, p. 611 ss.

<sup>10</sup> In tale prospettiva, v. J.J. AVERY, *An Uneasy Dance with Data: Racial Bias in Criminal Law*, in *Southern California Law Review*, vol. 93(28), 2020, p. 32 ss. (<https://southern.californialawreview.com/2019/06/04/6175/>); parimenti, S. BAROCAS, A.D. SELBST, *Big Data's Disparate Impact*, in *California Law Review*, vol. 104, No. 3, 2016, p. 671 ss.

<sup>11</sup> L'intera vicenda è debitamente ricostruita e analizzata da A. SOLOW-NIEDERMAN, Y. CHOI, G. VAN DEN BROECK, *The Institutional Life of Algorithmic Risk Assessment*, in *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 34(3), 2019, p. 706 ss. ([https://btlj.org/data/articles2019/34\\_3/34\\_3-fullFile\\_Web.pdf](https://btlj.org/data/articles2019/34_3/34_3-fullFile_Web.pdf)).

*First Step Act* del 2018, con il quale si è cercato di contrastare anche il problema dell'affollamento carcerario, mercé ricorso alla limitazione delle pene detentive e all'incentivazione all'adozione di programmi alternativi<sup>12</sup>. In tale prospettiva, la § 3632 (18 U.S.C.)<sup>13</sup>, che reca la rubrica *Development of risk and needs assessment system*, ha previsto lo sviluppo di sistemi informatici specifici volti alla concessione di riduzioni di pena ai soggetti detenuti nelle strutture federali in base alla circostanza che l'algoritmo definisca rischi di recidiva «minimi» o «moderati» per i soggetti coinvolti. A quanto consta, sono stati sviluppati e adottati dal *Department of Justice* diversi algoritmi volti alla valutazione del rischio di recidiva – tra cui il sistema noto come «PATTERN» (*Prisoner Assessment Tool Targeting Estimated Risk and Needs*)<sup>14</sup> – nonché specifici programmi – quali il *Recidivism Forecasting Challenge*<sup>15</sup> – espressamente finalizzati all'utilizzo di strutturati sistemi di giustizia predittiva. Per altro, lo sviluppo del sistema «PATTERN» è stato realizzato proprio per ovviare ad alcune delle criticità emerse a seguito dell'adozione del precedente sistema, il «COMPAS» (*Correctional offender management profiling for alternative sanctions*), largamente in uso nel Paese (v., *infra*, § 2.1)<sup>16</sup>.

## 2.2. La Corte Suprema del Wisconsin: il caso *Loomis* e il software «COMPAS»

Il primo e ad oggi più celebre caso nel quale è stata valutata la legittimità dell'uso degli algoritmi predittivi è quello che ha riguardato la causa *State of Wisconsin v.*

---

<sup>12</sup> Per un'analisi delle disposizioni v. C.D. STIMSON, *The First Step Act's Risk and Needs Assessment Program*, in *The Heritage Foundation*, 2020, on-line a: [https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-06/LM265\\_0.pdf](https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-06/LM265_0.pdf).

<sup>13</sup> Il testo di legge è consultabile on-line a: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title18-section3632&num=0&edition=prelim>.

<sup>14</sup> Tutti i riferimenti sono rinvenibili presso il sito del *Department of Justice*, on-line a <https://bja.ojp.gov/program/psrac/basics/what-is-risk-assessment>.

<sup>15</sup> In relazione a tale programma, sviluppato dal *National Institute of Justice*, struttura del *Department of Justice* deputata alla ricerca, v. <https://nij.ojp.gov/funding/recidivism-forecasting-challenge>. Per un'analisi dei risultati, v. NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE, *The NIJ Recidivism Forecasting Challenge: Contextualizing the Results*, 2022 ([www.ojp.gov/pdffiles1/nij/304110.pdf](http://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/304110.pdf)).

<sup>16</sup> Una valutazione circa l'uso di tali strumenti si rinviene in DEPARTMENT OF JUSTICE, *Review and Revalidation of the First Step Act Risk Assessment Tool*, 2021 (<https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/256084.pdf>). Particolarmente accorta, in relazione all'utilizzo di tali strumenti («PATTERN» e «COMPAS») è l'analisi svolta da E. SILVERMAN, *AI and the Administration of Justice in the United States of America: Predictive Policing and Predictive Justice*, in *e-Revue Internationale de Droit Pénal*, 2023 (<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:d8961318-daf2-4a6c-9cad-42a7197478aa>).

*Eric Loomis*, definita nel 2016 dalla Corte suprema statale<sup>17</sup>. Il caso era sorto all'esito del processo che aveva portato alla condanna dall'imputato, Eric Loomis, per una serie di reati. Più precisamente, l'imputato era stato dichiarato responsabile, tra gli altri, di detenzione abusiva di arma da fuoco, di ricettazione e di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, i giudici del tribunale circondariale si erano risolti a comminare una pena particolarmente severa – pari a sei anni di reclusione – ritenendo il soggetto ad elevato rischio di recidiva, fattore che era stato apprezzato valendosi proprio del programma di giustizia predittiva «COMPAS».

Infatti, nella quantificazione della pena, il collegio giudicante si era avvalso delle elaborazioni realizzate dal *software*, basate su dati desunti dal fascicolo dell'imputato e da risposte fornite nel corso di colloqui con lo stesso, che avevano rilevato che l'uomo avesse un elevato rischio di adottare condotte recidivanti. L'algoritmo, sviluppato da una società privata nord-americana, era tuttavia tutelato da una serie di privative intellettuali ed era pertanto risultato impossibile (per l'imputato) verificarne la concreta applicazione operata dal tribunale. Per tale ragione, Loomis aveva deciso di presentare istanza di revisione, lamentando la violazione dei principi che informano il giusto processo. A seguito del rigetto dell'istanza, era stata impugnata la decisione presso la corte d'appello che aveva a sua volta investito della questione la Corte Suprema del Wisconsin.

La Corte Suprema ha tuttavia chiarito che l'utilizzo di programmi ed algoritmi per la determinazione della pena sia legittimo, ciò nonostante i giudici devono assumere una serie di cautele, oltre a non oltrepassare taluni limiti, nell'adozione di tali sistemi. Per altro, in sostanziale coincidenza con la definizione del procedimento, è stato pubblicato uno studio dettagliato sul *software* in discorso, da parte dell'organizzazione *no-profit* statunitense *ProPublica*, con il quale si è denunciata una rilevante assenza di trasparenza nel relativo funzionamento e, soprattutto, la circostanza che i dati elaborati dal programma conducessero a risultati di carattere discriminatorio. In particolare, il rapporto ha fatto emergere che il programma attestasse una più elevata probabilità di recidiva per i soggetti di colore rispetto alla popolazione bianca. E che, sempre i soggetti di colore, avrebbero avuto maggiori probabilità (pari al 77%) di reiterare reati particolarmente gravi quali omicidi, stupri e rapine.

La Corte Suprema dello Stato del Wisconsin ha pertanto concluso che l'utilizzo delle elaborazioni rese dai *software* deve costituire solo uno dei fattori apprezzati

---

<sup>17</sup> Cfr. Supreme Court of Wisconsin, *State of Wisconsin v. Eric L. Loomis*, Case no. 2015AP157-CR, 5 April – 13 July 2016; la decisione è consultabile *on-line* all'indirizzo <https://www.wicourts.gov/sc/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=171690>.

dai giudici (come era emerso nel caso di specie in relazione alla determinazione della sanzione, tanto che il tribunale circondariale aveva evidenziato che la sentenza non sarebbe stata di differente tenore in assenza di dati forniti dall'algoritmo), assieme ad una pluralità di altri elementi. In definitiva, sono suscettibili di assumere carattere di illegittimità le pronunce che, *vice versa*, siano basate su tale tipologia di risultati, elevandoli a fattori determinanti della decisione.

La decisione della Corte Suprema statale, oltre agli effetti di vincolatività propri del precedente, ha inoltre esercitato effetti a compasso allargato quanto all'utilizzo di tali tecnologie e all'esigenza per gli organi giudicanti di contemperare le determinazioni rese dai programmi informatici con altri elementi di valutazione, riducendo di fatto i rischi che tali tecnologie possano acquisire una sorta di predominanza probatoria, trasformandosi così da tecnologie di supporto o di prevenzione di alcune tipologie di reati a potenziali strumenti di perpetuazione ed amplificazione delle discriminazioni.